

Codice di Condotta della Associazione Club Relazioni Esterne

Premessa

Ogni iscritto alla Associazione Club Relazioni Esterne, di seguito CLUB RELAZIONI ESTERNE , nell'esercizio delle attività professionali di Relazioni Esterne, rapporti con le istituzioni, Comunicazione e Marketing deve comportarsi con il pieno rispetto delle regole di condotta professionale formulate dal presente Codice.

Principi e norme attinenti alla qualifica professionale

Articolo 1 – Ciascun iscritto al CLUB RELAZIONI ESTERNE diventa tale, in accordo con le norme previste dallo Statuto, con la piena accettazione del presente Codice di Condotta di Relazioni Esterne, rapporti con le istituzioni, Comunicazione e Marketing.

Articolo 2 – Nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto del Club Relazioni Esterne, ciascun iscritto è tale in quanto esercita, o ha esercitato, un'attività professionale di Relazioni Esterne, rapporti con le istituzioni, Comunicazione e Marketing.

Obblighi di carattere generale

Articolo 3 – Nell'esercitare la sua attività professionale ogni iscritto al CLUB RELAZIONI ESTERNE è tenuto a rispettare i principi della dichiarazione universale dei diritti umani con riferimento specifico alla libertà di espressione e alla libertà di stampa ed informazione, da cui deriva per effetto concreto il diritto di ogni individuo di ricevere tutte le informazioni; questo con il solo limite che deriva dall'opportuna riservatezza delle informazioni a carattere istituzionale, confidenziale o aziendale.

Articolo 4 – Nell'esercizio della sua attività professionale ogni iscritto al CLUB RELAZIONI ESTERNE deve dimostrare onestà, lealtà, nonché integrità personale e professionale. Si intende per integrità personale il mantenimento di elevati principi morali e di buona reputazione; per integrità professionale si intende l'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti, dei Protocolli e dei Codici di etica e di comportamento adottati dal CLUB RELAZIONI ESTERNE. In particolare egli non farà uso di informazioni e commenti che possano trarre in inganno e di informazioni false o devianti. In questo spirito egli vigila sul lavoro proprio e dei propri collaboratori e prende tutte le necessarie misure per impedire il ricorso, anche se casuale, a pratiche o a metodi incompatibili con questo Codice.

Articolo 5 – Le attività di Relazioni Esterne, rapporti con le istituzioni, Comunicazione e Marketing debbono essere realizzate con chiarezza e trasparenza; debbono essere immediatamente identificabili come tali e

debbono offrire elementi chiari sulla loro origine e non debbono mai tendere ad ingannare o a far commettere errori a terzi.

Articolo 6 – Il dovere di rendere le attività professionali di Relazioni Esterne, rapporti con le istituzioni, Comunicazione e Marketing immediatamente identificabili e il dovere di trasparenza di tali attività comportano per gli iscritti al CLUB RELAZIONI ESTERNE – siano essi liberi professionisti, cultori od operanti in organizzazioni private o pubbliche – l’obbligo di evidenziare, in tutto il materiale informativo all’uopo realizzato, che l’informazione viene diffusa per conto di una azienda o organizzazione, con modalità tali da garantire l’identificabilità e la trasparenza secondo fattispecie.

Articolo 7 – Nei suoi rapporti con gli altri settori della comunicazione sociale e di impresa, il professionista di Relazioni Esterne, rapporti con le istituzioni, Comunicazione e Marketing deve rispettare le regole e le pratiche di condotta professionale di tali professioni in modo che da questo suo comportamento non derivi mai un conflitto tra le regole di condotta della professione e la pratica professionale.

Obblighi di carattere specifico verso i committenti

Articolo 8 – Gli iscritti al CLUB RELAZIONI ESTERNE non possono assumere incarichi o svolgere attività che comportino conflitto di interessi senza il consenso esplicito dei committenti interessati.

Articolo 9 – Nell’esercizio della sua attività professionale ciascun iscritto al CLUB RELAZIONI ESTERNE deve scrupolosamente mantenere il segreto professionale e la più completa discrezione; in particolare egli non può riferire alcuna informazione confidenziale o di studio o di ricerca ricevuta dai suoi committenti, passati o presenti, e fare uso di tale informazione senza l’autorizzazione espressa di tali committenti.

Articolo 10 – Ogni iscritto al CLUB RELAZIONI ESTERNE che ha un interesse finanziario o di affari in una attività diversa da quella per cui opera su un piano professionale di Relazioni Esterne, rapporti con le istituzioni, Comunicazione e Marketing, non deve essere condizionato da tali interessi nell’esercizio della sua attività professionale e neppure dare luogo a suggerimenti o raccomandazioni ai propri committenti senza avere chiarito in primo luogo il proprio interesse personale.

Articolo 11 – Ogni iscritto al CLUB RELAZIONI ESTERNE deve accettare solo contratti o rapporti con committenti per cui percepirà onorari e compensi commisurati alla prestazione professionale ed eventualmente al raggiungimento di determinati risultati.

Articolo 12 – Ogni iscritto al CLUB RELAZIONI ESTERNE non può accettare per la propria attività professionale resa ai committenti – anche se con il consenso di tali committenti – alcun ulteriore compenso da una terza parte, siano anche sconti o percentuali di qualsiasi tipo.

Articolo 13 – Quando nell’esecuzione di un’attività di Relazioni Esterne, rapporti con le istituzioni, Comunicazione e Marketing le iniziative previste possono rendere necessari atti difformi alla condotta

professionale, o che implicano un atto contrario ai principi del presente Codice, l'iscritto al CLUB RELAZIONI ESTERNE deve immediatamente informare il proprio committente ed interrompere conseguentemente tali iniziative.

Obblighi nei confronti della opinione pubblica e dei mezzi di comunicazione

Articolo 14 – Lo spirito di questo Codice ed i principi specificati negli articoli precedenti, ed espressamente negli artt. 1-2-3-4-5-6-7, implicano un costante rispetto da parte di ogni iscritto al CLUB RELAZIONI ESTERNE del diritto d'informazione e, soprattutto, del dovere di fornire ogni informazione richiesta entro i soli limiti di carattere confidenziale che possono derivare dall'esercizio pratico delle attività di Relazioni Esterne, rapporti con le istituzioni, Comunicazione e Marketing; tali principi comportano il rispetto del diritto di indipendenza e di iniziativa dei mezzi di informazione.

Articolo 15 – Ogni iscritto al CLUB RELAZIONI ESTERNE nell'esercizio della propria attività professionale, deve rispettare gli interessi pubblici e la dignità dell'individuo. È sua responsabilità personale comportarsi sempre correttamente e onestamente con i suoi committenti, passati e presenti, con i mezzi di comunicazione, con il pubblico e con gli iscritti al CLUB RELAZIONI ESTERNE. Di conseguenza egli non deve consapevolmente, o per imperizia, distribuire informazioni false o devianti e deve usare la massima cura per evitare che questo accada inavvertitamente.

Aspetti Sanzionatori

Articolo 16 – In ottemperanza all'articolo 11 dello Statuto del CLUB RELAZIONI ESTERNE, i comportamenti o azioni non conformi a questo codice di condotta, verranno valutati ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, su segnalazione del Collegio dei Probiviri, con gradualità, fino alla radiazione dall'associazione per indegnità morale.